

VERBALE di ASSEMBLEA

In Manciano (Provincia di Grosseto) via Trieste n.20, il giorno 4 del mese di gennaio dell'anno 2007 alle ore 16,00, si è riunita l'assemblea dell'Associazione "Nasara – per il Burkina" , per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno


- Modifica dello statuto

Presiede l'assemblea a norma dell'art. 9 dello Statuto il Presidente del Consiglio Direttivo e socio fondatore Sig. Don Lido Lodolini. Sono altresì presenti tutti i soci fondatori Signori: Sonno Enrico, Pieraccini Marinella, Biribicchi Graziella, Franci Gioia, Berti Serena, Benicchi Sabrina, Pieraccini Marino, Di Pietro Norma.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il socio Sonno Enrico, membro del consiglio direttivo, il quale accetta.

Sul punto all'ordine del giorno il Presidente espone ai presenti il nuovo Statuto dell'Associazione rispondendo puntualmente alle domande che gli vengono poste.

Terminata la discussione ed esaurito l'argomento posto all'ordine del giorno, l'assemblea all'unanimità delibera di approvare lo statuto come proposto dal Presidente, dando mandato a quest'ultimo di provvedere a tutti gli adempimenti formali necessari per il perfezionamento di quanto deliberato.



Null'altro essendo da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 17, dopo avere redatto il presente verbale che, letto, viene approvato dall'assemblea e sottoscritto seduta stante dal Presidente e dal segretario.


IL PRESIDENTE

Shirley J. J. J.

IL SEGRETARIO

James S. S.





STATUTO

Art. 1) Costituzione e sede

È costituita con sede in Manciano (Provincia di Grosseto), Via Trieste 20, l'Associazione di volontariato denominata *"Nasara – per il Burkina"*

L'Associazione ha per scopo quello di mettere le proprie risorse culturali, materiali, economiche e progettuali a disposizione di popolazioni, comunità, singoli che, a prescindere dallo stato sociale, credo religioso e gruppo di appartenenza si trovano in una reale situazione di bisogno.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono stabiliti con metodo democratico.

Per il suo funzionamento l'associazione promuove e si avvale dell'impegno volontario di singoli, di associazioni ed enti e si ispira alla legge 266/91 e al D.M. 8/10/97

Art. 2) Carattere dell'associazione

L'associazione è ispirata a principi cristiani di pace e solidarietà.

L'associazione ha carattere di volontariato e non ha scopo di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché nell'accettazione delle norme del presente statuto. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali e umanitari.

L'associazione non può partecipare ad Enti aventi scopo di lucro.

L'associazione è apartitica.

Art. 3) Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4) Finalità dell'associazione

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione svolge attività di volontariato ed attraverso opportune attività ed iniziative persegue le seguenti finalità solidaristiche:

1. Promuovere una più diffusa e profonda consapevolezza degli squilibri economici tra Nord e Sud del mondo e i grandi fattori di crisi che minacciano lo sviluppo civile della comunità umana

2. Promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato dei cittadini e dei soggetti pubblici e privati, soci e non, per la pace e la cooperazione tra tutti i popoli
3. Organizzare autonomamente, o se necessario in associazione con organizzazioni non governative o movimenti organizzati che abbiano la stessa finalità, campi di lavoro a sostegno di soggetti singoli o comunità che si trovino in una reale condizione di bisogno
4. Organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni e ogni altro mezzo di comunicazione: promuovere rapporti in Italia e all'estero con enti e associazioni, cooperative e movimenti organizzati
5. Promuovere e organizzare attività culturali, ricreative, ludiche volte al perseguimento degli scopi sociali
6. Promuovere e organizzare attività commerciali e produttive, a carattere marginale, volte al perseguimento degli scopi sociali
7. Assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità

Art. 5) Partecipazione all'associazione

Fanno parte dell'Associazione donne e uomini che condividano i principi fondamentali del presente statuto e si impegnano a mettere a disposizione gratuitamente la loro competenza e professionalità e a rispettare le decisioni democratiche assunte.

Art. 6) Requisiti dei soci, ammissione e recesso dall'associazione, quote associative e attività di volontariato dei soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche, italiane o straniere, Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali umanitari.

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, che stabilisce le modalità di associazione e delibera l'ammissione dei soci.

Qualora sia previsto dal Consiglio Direttivo, il contributo annuale di iscrizione per i soci deve essere versato all'atto dell'ammissione all'associazione.

La qualità di socio effettivo non è trasmissibile.

Il socio effettivo può recedere dall'associazione

L'esclusione del socio effettivo è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e per gravi inadempienze alle norme del presente statuto

Il socio effettivo receduto od escluso, o che abbia comunque cessato di far parte dell'associazione, non può richiedere i contributi versati al fondo comune, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. I soci effettivi rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa a carico dell'associazione, intendendo devolvere qualsiasi loro eventuale diritto sul fondo comune e sul patrimonio, a vantaggio dell'associazione medesima

I soci cessano di appartenere all'organizzazione per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) qualora prevista, per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- c) per morte;
- d) per indegnità deliberata del Consiglio Direttivo.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

Art.7) Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- di rispettare le norme del presente statuto
- qualora previsto, di pagare le quote sociali ed i contributi fissati dall'Assemblea e di prestare l'attività di volta in volta concordata.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 8) Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

I suddetti incarichi sono svolti gratuitamente.

Per compiti di particolare importanza per l'associazione, il Consiglio Direttivo può decidere di riconoscere ad alcuni soci o consulenti dell'associazione il rimborso delle spese sostenute.



Art. 9) Assemblea dei Soci

L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione ed è composta dai soci fondatori e ordinari

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, che la convoca almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un quinto dei soci; in tal caso il Presidente, o il Vice Presidente, provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro quindici giorni dalla richiesta.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in presenza di almeno la metà dei suoi membri in prima convocazione. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria è valida in presenza dei tre quarti dei suoi membri in prima convocazione. In seconda convocazione è valida in presenza di almeno la metà dei suoi membri. Ove tale maggioranza non si raggiunga, si provvederà a convocare l'assemblea per una terza volta, ed essa sarà in tal caso validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese fatta eccezione per le questioni relative alle persone. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.


Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

1. discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
2. definire il programma generale annuale di attività dell'associazione;
3. determinare il numero dei componenti il Consiglio direttivo che deve essere compreso tra 3 e 9;
4. eleggere il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio direttivo;
5. discutere ed approvare le proposte di regolamento, predisposte dal Consiglio direttivo, per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
6. decidere su ammissione e decadenza dei soci;
7. discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

1. modifica dello Statuto;
2. scioglimento dell'associazione



Handwritten signature or mark.

Art. 10) Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da soci eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente. Si riunisce almeno 2 volte l'anno e ogni qual volta il Presidente o il Vice Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.

Il Consiglio direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto e delibera con le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio direttivo:

- a. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b. nomina il Tesoriere;
- c. propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

- d. predisporre, per l'Assemblea dei soci: il programma annuale di attività; le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento dell'associazione;
- e. redige il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- f. determina l'eventuale quota associativa per i soci
- g. riceve le domande di adesione di nuovi soci, su di esse esprime motivato parere che sottopone all'Assemblea;
- h. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- i. propone all'Assemblea i provvedimenti di decadenza da socio per le seguenti ragioni: attività in contrasto con le finalità statutarie e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni.

I componenti del Consiglio direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica.

Art. 11) Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 gg. alla ratifica del Consiglio direttivo.

In caso di impedimento del Presidente, la firma sociale è assunta dal Vice Presidente.

Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri al Vice Presidente o ad altri soci.

Il mandato del Presidente e del Vice Presidente coincide temporalmente con quello del Consiglio direttivo.

La carica di Presidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di tre mandati consecutivi.

Art 12) Tesoriere

Il Tesoriere collabora con il Presidente ed il Vice Presidente alla gestione amministrativa, alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo secondo gli indirizzi decisi dal Consiglio direttivo, tiene le scritture contabili.

Art. 13) Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci, da lasciti e da elargizione di privati, dai contributi di Enti Pubblici e dalle attività commerciali e produttive marginali e da tutti i beni mobili e immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo.

I singoli soci non potranno, per nessuna ragione, chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.

Art. 14) Bilancio dell'Associazione

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio.

Il bilancio consuntivo comprende tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spese e di entrate per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo, redatti ed approvati dal Consiglio Direttivo, devono essere presentati all'assemblea dei soci per la relativa approvazione, rispettivamente, entro il 30 Giugno ed il 31 Dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono elaborati dal Presidente o dal Vice Presidente. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese della maggioranza dei presenti entro il 30 aprile.

Art. 15) Convenzioni e rapporti con altri Enti

Le convenzioni tra l'Associazione e altri enti e soggetti sono deliberati dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente o Vice Presidente, nella sede dell'organizzazione.

Art. 16) Devoluzione del Patrimonio in caso di Scioglimento

Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento, al netto delle passività, dovrà essere devoluto a favore di altre associazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 17) Disposizioni residuali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia di associazioni.